DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO (DPH)
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE (DPH002)
VIA PASSOLANCIANO, 75
65124 - PESCARA

ALL. "A"

Bando per la concessione di contributi, in conto capitale, per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i. "Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva" – Titolo II.

Art. 1
Finalità

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in conto capitale, previsti dalla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i., per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva.

Art. 2
Dotazione finanziaria e Soggetti beneficiari

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente Bando è di € 3.950.000,00, suddivisa in tre annualità, come da Legge di Bilancio 2020 – 2022 e come di seguito riportato:
- esercizio 2020 - € 950.000,00;
- esercizio 2021 - € 1.500.000,00;
- esercizio 2022 - € 1.500.000,00.

2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni della Regione Abruzzo per l'attuazione di interventi in ambito di aree e/o impianti sportivi di pubblica proprietà e di pubblico utilizzo;

3. I Comuni, per tutti i procedimenti inerenti il presente Bando, sono tenuti al pieno rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", del Regolamento attuativo, delle Linee guida ANAC e decreti ministeriali attuativi.

Art. 3
Interventi ammissibili ed entità del contributo concedibile

1. I contributi sono concessi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 28 della L.R. n. 2/2018 e nello specifico per adeguamento, miglioramento, completamento e realizzazione di impianti sportivi ove si praticano, sia a livello agonistico, sia a livello di esercizio, discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, con esclusione, quindi, di impianti ed aree a carattere ludico, di opere di arredo urbano, di parchi gioco, di piste ciclabili, di percorsi salute e similari.

2. Gli interventi devono riguardare esclusivamente gli spazi di attività sportiva, gli spazi di supporto e gli spazi strettamente connessi all'impianto sportivo interessato.

3. I soggetti beneficiari sono ammissibili a contributo per un massimo di due progetti.

4. I singoli progetti dovranno prevedere interventi per un solo impianto e/o complesso sportivo presente nel territorio comunale.

5. Nel caso di presentazione di due progetti il soggetto richiedente dovrà produrre due distinte domande con la indicazione del progetto ritenuto "prioritario" e quello da considerare "secondario".

6. I contributi in conto capitale sono concedibili per un importo minimo di **€ 20.000,00** e massimo di € **150.000,00**, per ogni progetto. Non sono cioè ammessi progetti il cui valore complessivo del Quadro economico sia inferiore a euro 20.000,00. Per i progetti di valore superiore a euro 150.000,00, il soggetto richiedente dovrà dimostrare la capacità di finanziamento della somma eccedente.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese di cui all'art. 16 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 rubricato "Quadri economici", nonché la spesa per attrezzature sportive se le stesse sono direttamente connesse allo svolgimento delle attività sportive previste. La spesa per attrezzature, comunque, non può essere maggiore della spesa per lavori.

2. Le spese tecniche sono ammesse nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali degli ordini di appartenenza anche in relazione alle disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso di cui alla LR n.15/2019.

3. Devono inoltre rispettare il limite massimo del 10% dell'importo dei lavori posto a base di gara d'appalto, le seguenti spese:

a. imprevisti;
b. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (complessivamente) fermo restando quanto prescritto dall' *art. 9 punto 1* del presente bando.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello **Allegato "B"**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente proponente e corredata della documentazione di cui al successivo comma 2, pena l'esclusione, deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo P.E.C. recante all'oggetto "*Bando per la concessione di contributi per interventi di impiantistica sportiva L.R. 12 gennaio 2018, n. 2,*" all'indirizzo **dph002@pec.regione.abruzzo.it** entro il termine di **30 giorni,** naturali e consecutivi, conteggiati dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente "Bando" sul B.U.R.A.T..

2. Alla domanda di contributo, pena l'esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:
   a. relazione tecnico – illustrativa del progetto (max 5 pagine);
   b. quadro economico dell'opera;
   c. computo metrico estimativo dei lavori;
   d. elaborati grafici esplicativi del progetto, in formato "A.3", nel numero min. di 2 e max di 3;
   e. documentazione fotografica (n. 8 foto da angoli di ripresa diversi), riportanti lo stato di fatto dell'impianto o dell'area oggetto dell'intervento;

f. deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto dell'opera, almeno nel livello di fattibilità tecnica economica, del Quadro economico e del Piano finanziario dell'opera, nonché di autorizzazione a presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui al presente Bando.

3. I documenti di cui alle *lett. a, b, c, e d* del precedente comma, devono essere prodotti con file estensione - pdf, **firmati digitalmente** dal tecnico progettista e dal RUP o dal responsabile dell'area tecnica comunale.

Art. 6
Istruttoria e valutazione delle domande

1. Il Servizio regionale competente effettua l'istruttoria amministrativa delle domande pervenute a conclusione della quale approva l'elenco di quelle ammesse a valutazione e l'elenco di quelle escluse.
2. Sono escluse dalla valutazione le domande carenti della documentazione di cui all'art. 5 e quelle comunque pervenute prima e dopo i termini di presentazione di cui al medesimo art. 5.

3. Il Servizio, nel corso dell'istruttoria delle domande pervenute, ai fini dell'ammissibilità delle domande a valutazione, può chiedere integrazioni e chiarimenti. Le domande interessate sono escluse dalla valutazione se le integrazioni richieste non sono trasmesse entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta e/o se le stesse risultano insufficienti ai fini dell'istruttoria.

4. Per le domande ammesse a valutazione, saranno formati due distinti elenchi; uno comprenderà i progetti "Prioritari" e l'altro quelli "Secondari", come dichiarati dal richiedente in sede di domanda.

5. La valutazione delle domande ammesse, per la formazione di entrambe le graduatorie di merito, è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente competente, composta di n. 3 membri individuati nell'ambito dei Dipartimenti regionali, con attribuzione di punteggi (max punti 100) e priorità sulla scorta di criteri di seguito indicati:

a. qualità della proposta progettuale (max punti 60):

1. miglioramento e/o adeguamento dell'impianto sportivo in relazione alle "norme CONI per l'impiantistica sportiva" e/o alle "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (DM 18.03.1996 e ss.mm.ii) (max punti 5);

2. interventi atti a favorire il risparmio energetico (max punti 5);

3. abbattimento di barriere architettoniche (max punti 5);

4. miglioramento e/o adeguamento sismico (max punti 5);

5. ripristino di funzionalità di impianti sportivi dismessi e/o non utilizzabili in quanto in stato di abbandono, degradati o mai completati ma ritenuti strategici per l'Ente beneficiario e/o incremento degli spazi di attività sportiva e/o delle discipline sportive praticabili (max punti 20);

6. impianto oggetto dell'intervento inserito in un contesto strategico per lo sviluppo socio-economico e turistico del territorio abruzzese e comunque coerente con le finalità del DEFR (max punti 20);

L'attribuzione e la gradazione dei punteggi indicati ai n. 1, 2, 3 e 4, scaturisce dalla capacità del progetto di prevedere una o più tipologie di lavori, la relativa consistenza, nonché di raggiungere il miglioramento o l'adeguamento degli impianti per la rispettiva tipologia. Per l'attribuzione dei sub-punteggi è necessario che l'importo dei lavori relativi alle singole tipologie, non sia inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

b. livello di progettazione (Max punti 8)
- *progetto di fattibilità tecnico-economico punti 2;*
- *progetto definitivo punti 5;*
- *progetto esecutivo punti 8.*

c. cofinanziamento del progetto (max punti 12), in relazione alla percentuale, di seguito elencate:
- *cofinanziamento dal 51% all'80% max punti 12;*
- *cofinanziamento dal 31% al 50% max punti 9;*
- *cofinanziamento dal 11% al 30% max punti 6;*
- *cofinanziamento dal 1% al 10% max punti 3;*
- *non cofinanziato punti 0.*

d. popolazione residente al 31.12.2019- max punti 20:
- *fino a 5.000,00 ab. - punti 20;*
- *tra 5.001,00 e 15.000,00 – punti 14;*
- *maggiore di 15.000,00 – punti 7;*

5. A parità di punteggio, sarà attribuita priorità, nelle graduatorie ai progetti che prevedono il minor importo di contributo regionale ammissibile.

6. La Commissione, all'esito delle operazioni di valutazione, predispone, per le due tipologie di progetti (prioritari e secondari) l'elenco delle istanze «idonee» e l'elenco delle istanze «escluse» con l'indicazione della causa di esclusione.

Art. 7
Graduatoria e modalità di erogazione del contributo

1. Il *Servizio Politiche Turistiche e Sportive* una volta formulata la graduatoria, provvede all'approvazione della stessa con determinazione dirigenziale e, al fine di garantirne la massima pubblicità, provvede alla relativa pubblicazione sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo.
2. Il Servizio medesimo comunica ai soggetti beneficiari e finanziabili gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e l'importo del contributo concesso, nonché le modalità per l'erogazione dello stesso e provvede a comunicare ai Comuni esclusi le motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il Comune beneficiario, pena la revoca dal beneficio, conferma la volontà ad attuare l'intervento, trasmettendo, tramite posta certificata all'indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it, apposita nota di accettazione.

4. La graduatoria, come formulata e approvata, sarà finanziata con l'intera dotazione finanziaria disponibile e costituisce "graduatoria aperta", nel senso che si procederà allo scorrimento delle stessa al verificarsi di eventuali economie e/o somme, a qualsiasi titolo, non utilizzate dai Comuni assegnatari o di incremento della dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa.

5. Non saranno finanziati progetti in maniera parziale nel caso in cui le risorse disponibili risultassero inferiori al contributo richiesto.

6. La graduatoria dei progetti" Secondari" sarà finanziata solo e unicamente nel caso che sia stata dichiarata esaurita la graduatoria dei progetti "Prioritari" e siano ancora presenti risorse disponibili.

7. All'erogazione e liquidazione dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

a) anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, previa comunicazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 e della delibera C.I.P.E. del 27 dicembre 2002, n. 143. Si ricorda che tale codice dovrà obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d'investimento;

b) acconto, pari al 40% del contributo concesso, a presentazione della seguente documentazione:

1. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico;

2. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la conformità del progetto esecutivo al progetto ammesso a contributo, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori e dal RUP. Il progetto esecutivo deve confermare le finalità del progetto ammesso a contributo, in particolare per quanto concerne gli interventi che ne hanno consentito l'attribuzione di punteggio in fase di valutazione;

3. quadro economico post gara d'appalto e relativo provvedimento di approvazione;

4. verbale di consegna dei lavori, redatto nelle forme di legge;

5. S.A.L. (stato di avanzamento dei lavori) e relativo Certificato di pagamento, per un importo almeno pari al 20% dell'importo di contratto dei lavori;

6. provvedimento di approvazione della documentazione tecnico – contabile di cui al precedente punto;

c. **saldo pari al 35%,** a presentazione di:

1. stato finale dei lavori e relativo Certificato di pagamento;

2. certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) o certificato di collaudo, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

3. relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il Comune;

4. provvedimenti di approvazione dei suddetti documenti;

5. documentazione fotografica, min. n. 6 punti di ripresa, delle opere eseguite;

6. atto deliberativo di vincolo decennale di destinazione d'uso dell'impianto sportivo oggetto d'intervento, finanziato con i contributi di cui al presente bando.

8. In presenza di cofinanziamento del progetto, qualora la spesa finale sostenuta risultasse inferiore alla spesa preventivata, il contributo concedibile sarà rimodulato in quota proporzionale.

Art. 8
Varianti, Utilizzo di economie e Durata dei lavori

1. Le modifiche e/o le varianti di cui all'art. 106 del D Lgs 50/2016, che comportino o meno un aumento dell'importo contrattuale dei lavori, sono obbligatoriamente subordinate alla comunicazione al Servizio regionale competente, per la necessaria autorizzazione, corredata di Relazione Tecnica e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la conformità della variante proposta al progetto ammesso a contributo, entrambe a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;

2. Le eventuali economie derivanti dall'attuazione del progetto, in particolare dai ribassi d'asta, possono essere utilizzate per l'attuazione delle modifiche e/o varianti di cui al precedente comma, o per lavori in "economia" e/o "a preventivo", nel limite massimo del 10% dell'importo di aggiudicazione della gara d'appalto, e comunque nel pieno rispetto del disposto del D.Lgs. n.50/2016.

3. La somma destinata alla voce "imprevisti" (comma 1 lett. b) punto 4 dell'art. 16 del DPR 207/2010), non può in ogni caso essere incrementata rispetto all'importo inserito nel quadro economico ante gara.

4. I lavori devono essere iniziati entro 6 (sei) mesi e terminati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 7 comma 1, salvo eventuali proroghe, sia per l'inizio, sia per l'ultimazione, per giustificati motivi e per un massimo di 6 (sei) mesi, da richiedere prima della scadenza dei termini.

Art. 9
Uso pubblico

1. Gli impianti destinatari dei contributi di cui al presente bando devono essere di proprietà pubblica e devono mantenere, unitamente alle relative pertinenze e attrezzature, la specifica destinazione sportiva per almeno 10 anni decorrenti dalla data di conclusione dell'intervento finanziato, intendendosi per conclusione dell'intervento la data di approvazione del CRE o del Certificato di Collaudo nei casi previsti.

2. I Comuni beneficiari si impegnano a mantenere la specifica destinazione d'uso con apposito atto deliberativo.

3. L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

Art. 10
Rinunce, controlli, decadenze, revoche

1. I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione mediante PEC all'indirizzo: *dph002@pec.regione.abruzzo.it*

2. La Regione può procedere a sopralluoghi presso i siti interessati dai lavori e a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso gli Enti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente i progetti finanziati e le spese sostenute nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il Dirigente competente dichiara l'avvenuta decadenza del contributo assegnato in uno dei seguenti casi:
   a. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal Bando e dagli atti regionali per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
   b. mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui al comma 3. dell'art. 8;
   c. realizzazione del progetto sostanzialmente non conforme rispetto a quanto dichiarato e al progetto ammesso a contributo;
   d. qualora la richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso, completa della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 7, non siano trasmessa entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo proroga di massimo 6 (sei) mesi, per giustificati motivi, da richiedere prima della scadenza del termine;
   e. nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione, anche all'esito di specifici sopralluoghi;
   f. modifica della destinazione d'uso dell'impianto, prima di 10 anni dalla data di conclusione dell'intervento finanziato;

4. La Regione Abruzzo si riserva di non liquidare il contributo, oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme già erogate o indebitamente percepite. In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia, l'importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.

Art. 11
Tutela della privacy

1. L'unità organizzativa titolare del trattamento è: Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH), Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002), Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA e per la stessa il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 – Tel 085 7672319;

2. Le comunicazioni ufficiali devono essere inviate all'indirizzo PEC: dph002@pec.regione.abruzzo.it ;

3. I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti

in materia. Per le predette finalità i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiscono quali responsabili del trattamento.

Art. 12
Norme finali

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Bando, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2, al D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e alla normativa in generale vigente in materia di impiantistica sportiva, lavori pubblici e di enti pubblici.

2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 13
Trasparenza e pubblicità delle informazioni

1. Il presente Bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Giunta regionale.

Art. 14
Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Funzionario della Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH), Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002), Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA – Sig. Enrico Del Monte – contatti: enrico.delmonte@regione.abruzzo.it – 085/7672351.

Art. 15
Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Tereo de Landerset